

In vigore il nuovo Regolamento Europeo relativo alle norme di commercializzazione nel settore ortofrutticolo

Il 26 marzo 2019 è entrato in vigore il Regolamento delegato (UE) 2019/428 della Commissione, del 12 luglio 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto concerne le norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli

QUALI ARGOMENTI TRATTA IL NUOVO REGOLAMENTO?

Il dispositivo chiarisce le modalità di composizione ed etichettatura di miscugli di prodotti ortofrutticoli diversi e modifica le norme di commercializzazione generale e specifiche, allineandole alle nuove norme di commercializzazione Unece (Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite).

QUALI SONO LE PRINCIPALI NOVITA' APPORTATE DAL REGOLAMENTO?

▪ **Articolo 1 _ Miscugli**

Se i prodotti presenti in un **miscuglio** provengono da più di uno Stato membro o paese terzo, il nome completo dei paesi di origine può essere sostituito, secondo il caso, da una delle seguenti diciture:

- a) "miscuglio di frutta dell'UE", "miscuglio di ortaggi dell'UE" oppure "miscuglio di prodotti ortofrutticoli dell'UE";
- b) "miscuglio di frutta dei paesi terzi", "miscuglio di ortaggi dei paesi terzi" oppure "miscuglio di prodotti ortofrutticoli dei paesi terzi";
- c) "miscuglio di frutta dell'UE e dei paesi terzi", "miscuglio di ortaggi dell'UE e dei paesi terzi" oppure "miscuglio di prodotti ortofrutticoli dell'UE e dei paesi terzi".

▪ **Articolo 2 (non presente in precedenza)**

Disposizione transitoria: i codici che rappresentano imballatore/speditore, rilasciati o riconosciuti da un servizio ufficiale, che non comprendono la norma ISO 3166 (alpha) del paese/della zona del codice, possono essere usati sugli imballaggi fino al 31/12/2019.

▪ **Allegato I**

PARTE A - NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE GENERALE

Diverse le modifiche relative alle norme di commercializzazione generale:

- La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative degli ortofrutticoli dopo il condizionamento e l'imballaggio.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma: **"una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore"**, — **"lievi alterazioni dovute al loro sviluppo e alla loro deperibilità"**.

- La frase **"praticamente esenti da danni alla polpa provocati da attacchi di parassiti"**; è stata sostituita con **"esenti da danni alla polpa provocati da attacchi di parassiti"**.
- Al punto 4. **Indicazioni esterne:** Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni che seguono:
 - Al punto A. **Identificazione:** (ad esempio via/città/regione/codice postale **e Paese**, se diverso, dal paese di origine). Per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, se si sceglie di sostituire tale identificazione col codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore, rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, **è necessario far precedere tale codice con il codice ISO 3166 (alpha) del paese/della zona del paese che ha attribuito il riconoscimento, se non è il paese di origine.**
 - Al punto B. **Origine:** Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi che contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Se gli imballaggi sono pallettizzati, le indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.

PARTE B - NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE SPECIFICHE

- È stato aggiunto per **TUTTE** le colture: **"La presente norma di commercializzazione generale ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative degli ortofrutticoli"**

dopo il condizionamento e l'imballaggio".

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma: **"una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore", — "lievi**

alterazioni dovute al loro sviluppo e alla loro deperibilità".

All'interno della **tabella** sotto riportata sono indicate le modifiche apportate ai **singoli prodotti ortofrutticoli**.

Tab.1 - Modifiche apportate dal Regolamento alla commercializzazione singoli prodotti ortofrutticoli

PRODOTTO	MODIFICHE
AGRUMI	Inserimento indicazione del gruppo varietale Navels e Valencias in alternativa al nome della varietà (Per le arance, nome della varietà e/o del rispettivo gruppo di varietà nel caso di "Navels" e "Valencias);
FRAGOLE	NESSUNA VARIAZIONE
KIWI	Inserimento nella sezione "natura del prodotto" dell'indicazione del "colore della polpa o indicazione equivalente, se non verde"
MELE	Ripristino gruppo di colorazione D
	Introduzione gruppo delle mele IN MINIATURA con relativi requisiti quantitativi (Le varietà di mele in miniatura, contrassegnate da una "M" nell'appendice della presente norma, sono esentate dalle disposizioni relative alla calibrazione. Tali varietà in miniatura devono avere almeno 12° Brix)
	Riformulazione dicitura sulla tolleranza di 10 mm per i frutti calibrati a diametro per la presentazione prodotto
	Inserimento di apposite indicazioni sulla "natura del prodotto" per mutanti e mele in miniatura (Nel caso di mutanti con protezione varietale, tale nome della varietà può sostituire il nome della varietà di base. In caso di mutanti senza protezione varietale, il nome del mutante può essere indicato solo in aggiunta al nome della varietà di base. "Varietà in miniatura", laddove opportuno)
	Aggiornamento elenco varietale con codici M= varietà in miniatura, R= varietà rugginosa, V= vitrescenza, * = mutante senza protezione varietale ma collegato a un marchio commerciale registrato/protetto; i mutanti non contrassegnati dall'asterisco sono varietà protette
LATTUGHE, INDIVIE RICCE e SCAROLE	Eliminazione della categoria "lattughe a foglie spesse"
PEPERONI	Variazione delle norme relative alla calibrazione
PERE	Riformulazione dicitura tolleranza di 10 mm per frutti calibrati a diametro (Questa tolleranza non può essere estesa ai prodotti il cui calibro è inferiore: — di 5 mm o più al diametro minimo, — di 10 g o più al peso minimo) e correzione schema calibrazione peso frutti 1^ cat.
PESCHE E NETTARINE	Permesso l'utilizzo UE di entrambe le diciture pesche noci o nettarine
POMODORO	Chiarimenti su tipologia commerciale ciliegia/cocktail (pomodori "ciliegia/cocktail" (varietà in miniatura) di tutti i tipi)
	Inserimento tipo costoluto irregolare
	Riformulazione calibro nella sezione categorie commerciali (disposizioni indicazioni esterne)
UVA DA TAVOLA	Inserimento tolleranza speciale per acini distaccati dal grappolo (Oltre alle tolleranze suddette è ammesso un massimo del 10 per cento, in peso, di acini sciolti, ossia staccati dal grappolo, a condizione che siano sani e interi)